

Proroga obbligatorietà del DURC

Proroga obbligatorietà del DURC

Con l'introduzione del decreto Cura Italia lo scorso marzo erano state numerose le proroghe approvate in merito a diverse scadenze burocratiche, tra queste c'era stata anche quella del DURC, documento importantissimo attestante la regolarità contributiva delle aziende regolarmente attive.

Inizialmente era stato stabilito che la durata dei DURC emessi tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020 sarebbe stata prorogata al 15 giugno, per andare incontro alle difficoltà che le aziende stavano incontrando immediatamente a seguito dello scoppio dell'epidemia nel nostro Paese, fornendo loro la possibilità inoltre di prorogare i versamenti contributivi per i propri dipendenti a settembre, stabilendo quindi un allungamento della validità del DURC di circa 90 giorni.

L'emanazione del Decreto Rilancio invece aveva stabilito che qualsiasi DURC emesso entro il 30 aprile avesse validità fino al 15 giugno 2020, con la sua trasformazione in legge negli scorsi giorni però il Parlamento ha definitivamente stabilito di portare la scadenza di tale certificato al 29 ottobre 2020, purché emesso tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 luglio 2020.

La decisione, seppur nelle intenzioni lodevole, rischia di esporre il sistema a dei rischi oggettivi, non potendo infatti verificare in tempo reale l'effettiva efficienza contributiva delle ditte si rischia, soprattutto nel settore edile, di appaltare lavori pubblici ad imprese non in regola o di pagare fatture a realtà che potrebbero rischiare di fallire.

Sicuramente il permesso di procrastinare il versamento dei contributi degli scorsi mesi in un'unica soluzione al 16 settembre non aiuta in questa situazione, poiché si va a creare un accavallamento di normative in contrapposizione luna con l'altra. Non ci sono infatti voci in merito a modificazioni sulle modalità di rilascio del DURC all'interno di alcun decreto emanato negli scorsi mesi, per cui il procedimento per poter richiedere il DURC e di conseguenza i requisiti relativi risultano invariati, nonostante le scadenze per i pagamenti dei contributi siano state ufficialmente spostate.

Il paradosso per le aziende che vogliono richiedere il rilascio del DURC perciò è lampante: i contributi, per via della situazione di crisi, possono essere pagati il 16 settembre ma perché il DURC risulti regolare essi devono comunque essere effettivamente versati. Molte aziende sono all'impasse indecise se aspettare a saldare i contributi mancanti per non pagare le more, ma quindi attendere anche per avere il DURC, oppure versarli, corredati di interessi e more, pur di ottenere il certificato prima.

A parziale chiarificazione un passaggio del nuovo decreto Semplificazioni, art.10 comma 8, che afferma che:

“In ogni caso in cui per la selezione del contraente o per la stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati dal presente decreto, è richiesto di produrre documenti unici di regolarità contributiva di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero di indicare, dichiarare o autocertificare la regolarità contributiva ovvero il possesso dei predetti documenti unici, non si applicano le disposizioni dell’articolo 103, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020, relative alla proroga oltre la data del 31 luglio 2020 della validità dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020”il che significa che la proroga di validità del DURC non è valida qualora si stia concorrendo per l’assegnazione di un appalto pubblico con scadenza successiva al 17 luglio 2020.